

Il Regolamento

- definisce i nuovi assetti dei Centri Provinciali d'Istruzione per gli Adulti (CPIA) ivi compresi i serali, che sono stati attivati negli anni 2013/2014 e 2014/2015;
- costituisce una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, ovviamente, nel rispetto della programmazione regionale. Tali istituzioni hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche con proprio organico, propri OCCC opportunamente adattati, e operano in stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni realizzando un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento. I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo, di certificazione delle competenze connesse all'obbligo di istruzione e di riconoscimento formale dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana non inferiore al livello A2. Inoltre si prevede l'opportunità di ampliare l'offerta formativa in virtù del DPR 275/99;
- chiarisce che l'utenza è composta da adulti in età lavorativa anche stranieri che non hanno assolto l'obbligo di istruzione e/o non sono in possesso del titolo di secondo grado. Ragazzi che hanno compiuto 16 anni privi del titolo del primo ciclo e/o che non hanno assolto l'obbligo. Consente di inserire, in presenza di particolari e motivate esigenze, anche i quindicenni;
- in merito all'assetto didattico struttura l'offerta formativa. In particolare l'offerta formativa è strutturata per livelli di apprendimento.
I percorsi di I livello sono articolati in due periodi didattici:
 - a) il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo; in tale ambito, vengono "recuperati" i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana destinati agli stranieri.
 - b) il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione.I percorsi di II livello sono articolati in tre periodi didattici:
 - a) il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali;
 - b) il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali;
 - c) il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale.
- Fissa gli ORARI. I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico hanno un orario complessivo di 400 ore implementabili fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in assenza di certificazione conclusiva della scuola primaria e/o utilizzabile ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri. I percorsi di secondo livello, relativi ai tre periodi didattici hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. I percorsi di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica. Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche possono prevedere l'istituzione di percorsi di istruzione liceale.
- Configura un assetto organizzativo ed in particolare le unità di apprendimento, introduce la possibilità di apprendimento a distanza, i gruppi di livello e il "Patto Formativo Individuale" mirano a favorire lo sviluppo e l'efficacia dell'offerta formativa, secondo criteri e modalità stabilite da linee guida. Viene definita la possibilità di accertare il livello di conoscenze, abilità e competenze e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona ai fini dell'accesso ai vari periodi didattici.

- Ribadisce l'importanza strategica della certificazione delle competenze-chiave in esito a ciascun periodo didattico ed in particolare quella relativa alla valorizzazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali i cui criteri di riconoscimento saranno definite con le linee guida.

Per poter riconoscere e certificare il patrimonio di competenze, anche non formali ed informali, il D.lgs. n.13/2013 ha istituito il Sistema Nazionale di certificazione delle competenze e, per favorire la mobilità della persona e la spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, statuisce la definizione di un Repertorio Nazionale di titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4 della legge Fornero.

Il 10 aprile 2014 il MIUR emana la **Circolare Ministeriale 36** sull'avvio dei CPIA dall' a.s. 2014/15.

L'istituzione dei Centri è possibile previa verifica della sussistenza di alcune condizioni:

- esplicita previsione nelle delibere regionali dell'offerta formativa, in cui sia compresa l'indicazione dei CTP e delle scuole carcerarie che confluiscono nei CPIA individuazione della sede amministrativa;

- attribuzione del codice meccanografico;

La principale novità rispetto all'ordinamento previgente è l'attribuzione dell'autonomia scolastica e quindi un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi.

I CPIA "costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio su base- di norma provinciale- dotati di un proprio organico".

Ai CPIA sono affidati percorsi di I livello per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo (ex licenza media) e il conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze connesse all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Ai CPIA è anche affidata l'alfabetizzazione certificata in lingua italiana per stranieri.

Alle Istituzioni scolastiche (Scuole Serali) presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica sono affidati i percorsi di II livello, cioè i corsi serali per Diploma di Istituti Tecnici, Professionali, Liceo artistico.

Il nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri è stato attuato con gradualità attraverso "progetti assistiti", sperimentazioni a livello nazionale.

Si segnala che **CTP e corsi serali del previgente ordinamento, hanno cessato comunque di funzionare al 31 agosto 2015.**

Dopo una prima fase di avvio sperimentale dei CPIA, attraverso i Progetti assistiti dal MIUR, **dal 1 settembre 2014 in Italia sono stati attivati 56 CPIA**, dislocati in 8 regioni (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, 1 in Umbria e 5 in Puglia), **a cui andranno ad aggiungersene altri 64 per un totale su scala nazionale di 120.**

I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.

I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento della certificazione attestante il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria; di titoli di studio di primo e secondo ciclo (IT, IP, LA); della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione; del titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue.

I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275**; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli opportuni adattamenti; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.

I Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell'art. 64 del decreto legge n. 112 del 2008 e dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni.

Pertanto:

A) i CPIA costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio (sede centrale e punti di erogazione, tra cui le sedi carcerarie) che realizza percorsi di primo livello (art. 2, comma 1);

B) per favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello, i CPIA devono stipulare (ai sensi del DPR 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (IT; IP e LA) nell'ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2);

C) i CPIA, infine, possono stipulare (ai sensi del DPR 275/99) ulteriori accordi di rete con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 2, comma 5).

Il CPIA si configura come Rete Territoriale di Servizio articolata nei seguenti livelli:

-Livello A: unità amministrativa

Il CPIA si articola, dal punto di vista amministrativo, in una sede centrale e in punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; tali punti di erogazione di primo livello (sedi associate) sono individuati nell'ambito della competenza esclusiva delle Regioni.

-Livello B: unità didattica (accordi di rete tra il CPIA e le istituzioni scolastiche che realizzano i percorsi di secondo livello - art.3, comma 4, Regolamento).

Il CPIA si riferisce, altresì, dal punto di vista organizzativo-didattico, alle istituzioni scolastiche di secondo grado dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello; tali punti di erogazione di secondo livello sono "incardinati" nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a tal fine individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle Regioni.

Il CPIA, in quanto unità amministrativa, deve stipulare specifici accordi di rete, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 275/99 con le suddette istituzioni scolastiche per definire, tra l'altro, criteri e modalità per la progettazione comune organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello, la costituzione ed il funzionamento della Commissione per la definizione del patto formativo individuale e la realizzazione di specifiche misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

-Livello C: unità formativa (accordi per l'ampliamento dell'offerta formativa, art. 2, comma 5, Regolamento).

Il CPIA, inoltre, per ampliare l'offerta formativa stipula accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate

dalle Regioni; l'ampliamento dell'offerta formativa (in linea con quanto previsto dall'**art. 9 del D.P.R. 275/99**) consiste in iniziative coerenti con le finalità del CPIA e che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

Al riguardo, si segnalano (a mero titolo esemplificativo) iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti e/o favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione (percorsi di formazione continua, percorsi di leFP, percorsi in apprendistato, percorsi di IFTS, percorsi di ITS, ecc...); al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, il CPIA (in quanto istituzione scolastica autonoma) può, ai sensi dell'**art. 56 del D.L. 44/2001**:

a) stipulare convenzioni con università, Regioni ed enti pubblici;

b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;

c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.

Pertanto, il CPIA è al tempo stesso unità amministrativa, unità didattica e unità formativa.

Il CPIA, in quanto Rete Territoriale di Servizio, svolge non solo le attività di istruzione declinate, ma anche attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) in materia di istruzione degli adulti.

Infatti, il CPIA, in quanto **istituzione scolastica autonoma**, esercita l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 275/99.